

Verbale di Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione per l'aiuto ai Giovani con Diabete della Capitanata -APS

In data sette ottobre 2022 alle ore 15,00 in S.Giovanni Rotondo, si è riunita presso il Poliambulatorio Giovanni Paolo II dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'Assemblea dell'Associazione per l'Aiuto ai Giovani con Diabete della Capitanata, in breve anche denominata AGDC con sede in San Giovanni Rotondo, Viale P. Pio, con Cod. Fisc.: 92042830718, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

A norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Vescera Gino*, che, constatato che

- L'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge e dell'art. 12 dello statuto vigente, mediante le formalità ivi previste;
- sono presenti n.41 soci aventi diritto al voto su n.78 soci iscritti all'Associazione di cui 41 soci aventi diritto al voto (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) Allegato "A"
- che sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Direttivo: egli stesso Presidente, e i consiglieri Leonardo Civitavecchia, Maria Rita Cicerale, Cristina Bellosguardo, Francesco Ianniciello, Chiara Falanga, Margherita Russi, Carmela Sansone, Maria Giovanna Gatta, nessuno essendo assente

dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto vigente, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Leonardo Civitavecchia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che, è necessaria una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del terzo Settore e tale modifica è fondamentale per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ed in particolare si rende necessario modificare la denominazione in:

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera:

a) di rettificare l'art.9 dello statuto con il nuovo testo come sopra letto dal presidente e che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,00

Il Presidente

Gino Vesce

Il Segretario verbalizzante

Leonardo Civitarese

Registrato a San Severo il **24 OTT. 2022**
al n. 1613 serie 3
imposta € ESSENTE AI SENSI D.Lgs. 117/2017
tributi speciali € _____



L'addetto allo sportello F/O (*)
Bonifazio VINCITORIO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michela GAMMAROTA

STATUTO

Art. 1 – (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, ne. 117 e successive modificazioni e integrazioni (da ora in poi "Codice del terzo Settore" o CTS), l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione per l'aiuto ai Giovani con Diabete della Capitanata", in breve A.G.D.CAPITANATA - APS che dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, identificata all'Anagrafe Tributaria con il codice fiscale 92042830718 già precedentemente costituita e registrata come "A.G.D.G.- ONLUS, in data 17/03/2010 con atto notarile a rogito Notaio Sergio Marcone registrata a all'Ufficio del Registro di Manfredonia il 25/03/2010 al nr. 1181/1T ed iscritta all'Anagrafe Unice delle Onlus al nr. 2010/26378 dal 03/06/2010.

Quando sarà reso operativo il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (nel prosieguo semplicemente "RUNTS") l'Associazione vi transiterà in maniera automatica.

L'Associazione ha sede presso il reparto di Pediatria del Poliambulatorio "Giovanni Paolo II" dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Viale Padre Pio.

L'Associazione, con delibera del Consiglio direttivo, potrà trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune ed aprire sedi secondarie sul territorio nazionale.

Art. 2 – (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 12.

Art. 3 – (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti.

L'Associazione persegue in maniera principale le seguenti attività tra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 5 del Codice del terzo Settore:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni prevista dalla lettera a);

e

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni come identificata alla lettera c);

L'associazione nello svolgimento delle attività generali indicate alla lettera a), e c) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritto nel settore sociale e sanitario, della



formazione e della ricerca scientifica a favore di bambini e giovani con diabete in età evolutiva in quanto soggetti svantaggiati.

Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente capoverso l'Associazione attraverso un'azione di solidarietà umana tesa ad assicurare ad ogni giovane diabetico una migliore qualità della vita si propone di:

- Promuovere e favorire la conoscenza del diabete giovanile attraverso la diffusione di corrette informazioni sanitarie mediante l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo.
- Istruire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie ad una corretta gestione della malattia.
- Favorire l'inserimento del bambino diabetico nella vita scolastica e sociale, curando la diffusione di informazioni ai familiari, medici, insegnanti, operatori sociali e sanitari, enti pubblici e privati, su ogni argomento riguardante il diabete giovanile.
- Promuovere la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza al bambino diabetico e favorire il coordinamento di iniziative aventi tale fine. A tale scopo potranno essere istituite borse di studio percorsi di specializzazione e aggiornamento e altri tipi di incentivazione.
- Sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini per il reperimento di mezzi e la promozione di iniziative di carattere sociale, legislativo, educativo e culturale attinenti agli scopi dell'Associazione.
- Favorire la realizzazione di un'assistenza globale al bambino diabetico e garantire iniziative di carattere assistenziale e di sostegno a favore dei singoli soggetti, in concomitanza con situazioni particolari e previa approvazione del Consiglio Direttivo e dello staff medico.
- Favorire la promozione di rapporti con altre Organizzazioni o Associazioni aventi finalità istituzionali analoghe o affini.
- Svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutele, rappresentanza, promozione o support degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 4 – (Attività diverse)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – (Raccolta fondi.)

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – (Associati)

Possono aderire all'Associazione tutti i diabetici, i loro familiari, personale medico e sanitario in genere e chiunque, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti interessati ai vari aspetti del diabete che condividano gli scopi enunciati nell' art. 3.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associative.

Art. 7 – (Modalità di adesione)

La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, professione dell'aspirante socio nonché la dichiarazione di essere o non essere diabetico, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I diabetici fino a 25 anni, i minori con diabete e i loro genitori sono ammessi di diritto su loro semplice richiesta accompagnata da apposita certificazione medica comprovante lo status.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei non diabetici entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Qualora la domanda venga rigettata il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni, motivare la decisione e comunicarla all'interessato.

Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione delle successive convocazioni.

Art. 8 – (Categorie di soci)

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono i promotori dell'Associazione intervenuti alla costituzione.
- Soci Ordinari: sono gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione.
- Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono in modo sostanzioso a finanziare le attività per il raggiungimento degli scopi sociali.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone che si siano distinte meritevolmente

nei confronti dell'Associazione o operino nel campo della lotta al diabete e della difesa degli interessi dei diabetici.

Art. 9 – (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto:

- di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ad essere eletti;
- per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- formulare proposte alla dirigenza nell'ambito dei programmi dell'Associazione;
- chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale nei termini previsti dallo Statuto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- i soci onorari e i minori di età sono esonerati dal versamento delle quote associative e non hanno diritto di voto;

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- essere disponibili, in base alle proprie capacità e attitudini fisiche e professionali, a svolgere compiti utili al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- evitare azioni che possano danneggiare, anche indirettamente, gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- evitare comportamenti che possano minare l'armonia dei rapporti tra i soci.

Art. 10 – (Perdita della qualifica di socio)

Lo status di socio viene meno per decesso, dimissione volontaria od esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato), deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere

dell'anno solare in corso.

A parte il caso di dimissione volontaria o di decesso, lo status di socio viene a decadere ogni qualvolta si viene meno a quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 10 giorni all'interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In merito a ciò delibera in maniera inappellabile l'Assemblea, fino a quel momento il provvedimento rimane sospeso.

Il socio viene inoltre escluso in caso di inadempimento del versamento della quota associative per due annualità nonostante il sollecito del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione del socio non sono trasferibili ad altro.

Le somme versate e titolo di quota associative non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 11 – (Organi dell'associazione)

Sono Organi istituzionali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio Sindacale
- I Revisori legali

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'associazione può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico con funzione meramente consultiva da non considerare tuttavia organo sociale in ragione della sua costituzione, composizione e partecipazione. Tutte le cariche degli Organi associativi, compreso il comitato scientifico ed escluso l'Assemblea dei soci, hanno durata di tre anni e i relativi membri sono tutti rieleggibili.

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite ad eccezione di quella del Collegio Sindacale e dei Revisori legali. Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerate.

Art. 12 – (Assemblea dei soci)

È l'organo sovrano ed è costituita dalla totalità dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e con

- la delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- ogni altra delibera diversa da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria.

Compete invece all'assemblea straordinaria:

- deliberare in merito alle modifiche dello statuto sociale;
- deliberare in merito allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.
- deliberare in merito alla nomina dei liquidatori;

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.13 – (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un minimo di n. 5 membri a un massimo di n. 9 membri compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, e formato per $\frac{2}{3}$ da soci ammessi a far parte dell'Associazione di diritto.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei non eletti direttamente dal consiglio direttivi. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa l'assemblea nella prima riunione successiva.

Dalla nomina a componente il consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, ogni socio così come ospiti dirigenti di altre associazioni aventi scopi affini, nonché ogni altro estraneo all'associazione per specifiche esigenze.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 (tre) componenti o dal Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a mezzo pec o mail a cui deve seguire conferma di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza

stessa. In caso di particolari motivi d'urgenza può farsi luogo alla convocazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

Anche nel caso di fissazione della quota associativa annuale e della quota minima di ammissione dovuta all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione, ai fini della relativa delibera, è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- individuare a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime;
- predisporre, se ritenuto opportuno, un regolamento interno in linea con il presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da presentare all'Assemblea;
- esaminare le domande di ammissione e delibera in merito;
- distribuire al suo interno gli incarichi nei vari settori di attività;
- nominare il Comitato Scientifico ed opera in stretto contatto con esso per coordinare l'attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e della quota minima di ammissione;
- stipulare, attraverso il presidente, convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti pubblici o privati;
- curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare in merito alle proposte di revisione dello Statuto, prima della loro presentazione all'Assemblea per l'approvazione.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore indicando; oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la rappresentanza in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituzioni pubbliche e private, comunque di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e la predisposizione della bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo e dalla successiva approvazione dell'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Le funzioni di Presidente in sua assenza sono svolte dal vice presidente o dal consigliere più anziano di servizio nell'Associazione.

Art.15 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 – (Tesoriere)

Il Tesoriere, è nominato in seno al Consiglio Direttivo ed è rieleggibile

- Riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- Effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- Verifica il pagamento della quota associativa;
- Predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- Coadiuvare il segretario nell'aggiornamento del libro dei soci;
- Sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 – (Segretario)

Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo ed è rieleggibile

- Attende alla corrispondenza;
- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- Cura la conservazione dei registri dei verbali;
- Sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione all'Associazione;
- Sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 – (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Cts).

Il Collegio Sindacale può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'assemblea. I componenti il Collegio Sindacale, ai quali si applicano i criteri contenuti nell'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 19 – (Revisione legale dei conti)

È l'organo di controllo esterno, anche monocratico, che deve essere nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts). Può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'Assemblea stessa. Tale attività può essere svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro tenuto dal Mef.

Art. 20 – (Comitato Scientifico)

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o del Consigliere scientifico ed ha funzioni esclusivamente consultive estranee alla gestione dell'Associazione.

Fanno parte del Comitato, oltre al consigliere incaricato, medici e ricercatori dedicati allo studio del Diabete. L'organo dura in carica come il consiglio direttivo e le formalità di funzionamento vengono dallo stesso organo stabilite sulla base di proprio regolamento conforme alle regole dell'associazione.

Art. 28 – (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 29 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

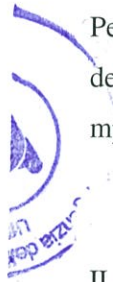
Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere indicato al 2 capoverso sono nulli.

Art. 30 – (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

